

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

## **Delibera n. 609**

28 gennaio 2009

“L.R. 3 gennaio 2005 n. 2 "Discipline del benessere e bio-naturali".  
Adempimenti ex art. 5.”.

## **Approvata l'attuazione delle Discipline del benessere e bio-naturali**

**Roggiolani: le discipline bio-naturali potranno coadiuvare la battaglia per la salute in Toscana in moltissimi settori e potranno diventare valore aggiunto anche nella nostra offerta termale**

Firenze 28 gennaio '09

“La legge regionale 2/2005, che ha richiesto un lunghissimo lavoro di concertazione, finalmente ha la sua delibera di applicazione. – ha dichiarato raggianti Fabio Roggiolani, consigliere regionale di Verdi e Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Toscana – Indica i percorsi di un numero notevole di discipline bio-naturali su cui ci si sia trovati d'accordo con delle categorie anche economiche oltreché delle scuole che da anni operano in questo settore.

Con questo accordo, sancito appunto dalla delibera di oggi, - ha spiegato Roggiolani - per potersi fregiare del marchio Toscana Benessere, si dovranno aver frequentati tre anni di formazione, di cui circa la metà in stage di tecniche pratiche; chi seguirà il percorso indicato dalla legge e dalla delibera non solo potrà far mostra pubblicamente la propria attività col marchio Benessere, ma potrà usufruire dentro i programmi di formazione anche degli assegni formativi, cosa che ad oggi era assolutamente impossibile.

Gli operatori di discipline bio-naturali potranno coadiuvare la battaglia per la salute in Toscana in moltissimi settori e potranno diventare valore aggiunto anche nella nostra offerta termale.

Insomma la Toscana con questa delibera compie una rottura di una discriminazione storica nei confronti di operatori che hanno invece grandi meriti dimostrati dall'apprezzamento che il pubblico dimostra loro; inoltre la Regione protegge i cittadini da chi millanta improbabili proprietà terapeutiche, che invece restano esclusivo appannaggio delle professioni mediche.

La Regione Toscana – ha concluso Roggiolani – completa un'offerta di salute verso la medicina integrata, destinata a mantenere in salute e benessere i cittadini e non solo a lottare contro la fase acuta delle patologie. Ci voleva, fatemelo dire, una terra piena di storia e di bellezza per poter compiere questa ricucitura tra i saperi della salute.”



# REGIONE TOSCANA

## GIUNTA REGIONALE

Consiglio regionale della Toscana  
**Proposta di Deliberazione n. 609**  
Prot. n. 16357/2.12 del 24.12.2008

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-12-2008 (punto N. 62)**

**Proposta Di Deliberazione Al C.R.**

**N.62**

**del 22-12-2008**

*Proponente*

ENRICO ROSSI

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

*Pubblicita'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

*Dirigente Responsabile:* Valerio Del Ministro

*Estensore:* Maria Bailo

*Oggetto:*

L.R. 3 gennaio 2005 n. 2 "Discipline del benessere e bio-naturali". Adempimenti ex art. 5.

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

ANNA RITA BRAMERINI

AMBROGIO BRENNIA

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

PAOLO COCCHI

*Assenti:*

MASSIMO TOSCHI

ALLEGATI N°: 3

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Delibera al C.R.
1	Si	Cartaceo+Digitale	DBN: requisiti qualità, desc. e cont.
2	Si	Cartaceo+Digitale	DBN: criteri organizzaz.elenco reg.le

STRUTTURE INTERESSATE:

Tipo	Denominazione
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'
Area di Coordinamento	AREA DI COORDINAMENTO SANITA'

*Note:*

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Discipline del benessere e bio-naturali” che all’art. 5 prevede che la Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato istituito ai sensi del comma 3, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione per:

- a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
- b) l’elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore,
- c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
- d) i criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all’articolo 5 della L.R. 2/2005 e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all’art. 5 L.R. 2/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 10 febbraio 2006 con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato Regionale per la Discipline del Benessere e Bionaturali ex L.R. 2/2005;

Dato atto che il Comitato ha elaborato i sottoelencati documenti allegati al presente atto:

- 1) Discipline del Benessere e Bio-naturali: requisiti di qualità, descrizione e contenuti (Allegato 1)
- 2) Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali: costituzione e criteri di organizzazione (Allegato 2)

Ritenuto di adottare la proposta di deliberazione al Consiglio regionale (Allegato A del presente atto) relativa agli adempimenti ai sensi degli articoli 4 e 5 della L.R. 2/2005 e con allegati i documenti di cui al punto precedente;

A VOTI UNANIMI

### DE C I D E

- di approvare l’allegata proposta di deliberazione al Consiglio regionale (allegato A) inerente gli adempimenti previsti agli articoli 4 e 5 della L.R. 2/2005
- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile  
VALERIO DEL MINISTRO

Il Direttore Generale  
VINICIO EZIO BIAGI



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

**Area di coordinamento per l'assistenza alle commissioni ed agli organi consiliari**  
Settore Atti consiliari, nomine e assistenza alla Giunta delle elezioni

*La Dirigente*

Prot. n. 99/2.12

Firenze, 8 gennaio 2009

- Al Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente
  - Al Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente
  - Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
  - Alla Presidente della Commissione per le pari opportunità
- e p.c.
- Ai componenti della 3<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente
  - Ai componenti della 4<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente
  - Ai membri del Consiglio delle Autonomie locali
  - Alle componenti della Commissione per le pari opportunità
  - Al Presidente della Giunta regionale
    - Ai Presidenti dei Gruppi consiliari
    - Ai Consiglieri regionali
    - Al Segretario generale del Consiglio regionale
    - Alla Direzione generale della Presidenza
    - Alla Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà
    - Alla Segreteria della Giunta regionale
  - Al Settore Assistenza generale alla 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente
  - Al Settore Assistenza al Consiglio delle Autonomie locali
  - Al Settore Assistenza alla Commissione per le pari opportunità

loro sedi

**OGGETTO: Proposta di Deliberazione n. 609**

**“L.R. 3 gennaio 2005 n. 2 "Discipline del benessere e bio-naturali". Adempimenti ex art. 5.”.**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del regolamento interno dell'Assemblea, si trasmette alla seguenti Commissioni consiliari permanenti, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

**- Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> per parere referente congiunto**

Ai sensi dell'art. 46 bis, comma 6, del regolamento la suddetta proposta è trasmessa al **Consiglio delle Autonomie locali per eventuali osservazioni.**

Ai sensi dell'art. 46 sexies, comma 1, del regolamento la suddetta proposta è trasmessa alla **Commissione per le pari opportunità per osservazioni.**

Con i migliori saluti

**D'ordine del Presidente**  
(Dott.ssa Patrizia Tattini)

Proponente: **Giunta regionale**  
Assessore: **Rossi**  
Estensore: **Bailo**



**Ordine del giorno della seduta consiliare**

**28 gennaio 2009 antimeridiana con inizio alle ore 9,30 con eventuale ripresa pomeridiana**

*Informativa dell'Assessore Rossi relativa alla proposta di legge in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto.*

**Atto Num**

**prop Oggetto**

**TERZA E QUARTA COMMISSIONI REFERENTI CONGIUNTE**

Pdd **609**

L.R. 3 gennaio 2005 n. 2 "Discipline del benessere e bio-naturali". Adempimenti ex art. 5.

**QUARTA COMMISSIONE – SANITA'**

Pdd **578**

Commissione regionale di bioetica. Sostituzione componente.

**Pag. 1 di 3**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

**Numero Titolo Consiglieri proponenti Risponde**

**930** In merito finanziamento e progetto della galleria stradale di collegamento Garfagnana-Versilia attraverso il Monte Tambura. Lupi, Roggiolani Assessore Conti

**936** In merito all'utilizzo dell'ex presidio ospedaliero Meyer di Firenze ed al previsto trasferimento di alcuni uffici regionali. Carraresi Vicepresidente Gelli

**950** In merito al "Protocollo d'intesa prevenzione dentale in età evolutiva" sottoscritto tra la Regione Toscana e l'ANDI. Petraglia, Giovannini Assessore Rossi

**952**

In merito alle conseguenze sulle tariffe idriche della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 e agli aumenti richiesti dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato.

Carraresi, Del Carlo, Titoni Assessore Betti

**944**

In merito all'inadeguatezza ed alle gravi lacune evidenziate nella fase di applicazione della legge regionale 69/2007 sulla partecipazione, con particolare riferimento al caso del Piano Strutturale di Prato.

Magnolfi, Marcheschi,

Fuscagni

Assessore Fragai

Assessore Conti

**946 A** In merito alla delibera di Giunta Regionale n. 1119 avente per oggetto:

interventi sul sistema aeroportuale. Definizione obiettivi operativi. Sgherri, Bartoloni Assessore Conti

**MOZIONI**

**Numero Titolo Consiglieri proponenti**

**714** Per la liberazione immediata e senza condizioni di Gilad Shalit,

prigioniero di guerra israeliano. Antichi, Saccardi, Carraresi, Benedetti, Celesti

**713** Sull'anagrafe pubblica degli eletti e per l'accessibilità dei dati dell'amministrazione regionale. Ciucchi

**712** In merito alla vertenza occupazionale che riguarda i lavoratori di alcune aziende dell'indotto Piaggio. Sgherri, Bartoloni, Ciabatti, Fantozzi

**723** Per l'immediata cessazione delle ostilità in Medio Oriente e la ripresa del dialogo fra israeliani e palestinesi. Saccardi, Mattei, Tei, Giovannini, Montemagni, Lupi

**728** Per il cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza e la ripresa del dialogo fra israeliani e palestinesi. Saccardi, Nunes, Ciucchi

**724** In merito all'attuale confronto armato tra Israele ed Hamas. Magnolfi, Benedetti

**727** Per il cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza. Petraglia, Giovannini, Montemagni, Lupi, Marini, Sgherri

**726** A rischio il Memorario Carrara-Lunigiana. Ferri, Luvisotti

**725** Sugli sviluppi della crisi occupazionale di Eutelia. Franchini

**Pag. 2 di 3**

**731** In merito ai fatti accaduti al liceo Rodolico di Firenze, Cellai, Pollina, Benedetti, Magnolfi, Celesti  
Solidarietà al Ministro Sacconi nella vicenda Eluana Englaro. Carraresi, Del Carlo, Titoni

coll. IO

946 - A

A sostegno degli interventi urgenti che assicurino il massimo potenziamento dello scalo di Peretola nell'ambito del generale rafforzamento del sistema aeroportuale toscano.

Magnolfi, Carraresi, Pollina, Marcheschi, Benedetti, Cellai, Ferri

A atti collegati

**Pag. 3 di 3**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Discipline del benessere e bio-naturali” (di seguito chiamate “Discipline”);

Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall’articolo 4;

Visto il Piano Sanitario Regionale 2008 -2010 punto 5.6.1.6. “Medicine Complementari (MC): la Rete di medicina integrata” e specificamente la parte relativa a “Le discipline bionaturali (DBN) nella quale è prevista, nell’ambito dello sviluppo della Rete Toscana del Benessere, la concessione di un marchio di qualità a quei centri che rispettino le prerogative della soprarichiamata L.R.2/2005;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 10 febbraio 2006 ad oggetto “Comitato Regionale per le Discipline del Benessere e Bionaturali, ex L.R. 2/2005. Nomina componenti”;

Dato atto che la ricerca del benessere si manifesta come fenomeno sociale che si esprime nella libera scelta terapeutica che si consolida in liberi patti tra cittadini ed operatori delle discipline del Benessere e Bionaturali;

Evidenziato quanto riportato dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali dell’O.M.S.del 1966 “.....La libertà di scelta dei metodi per conseguire, riconquistare, conservare lo stato di salute, ha determinato un fenomeno che non può essere limitato alla semplice elencazione di prestazioni e ai sistemi di verifica di validità tipicamente scientifica, ma si espande alla creazione di modi, d’ambienti, addirittura di linguaggi extrasanitari di crescente presa sulla popolazione al di là della classificazione di censo e di cultura. Si consolida l’idea che il pensiero rivolto alla serenità rinforzi e dia possibilità di salute”;

Premesso che la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 prevede che il Comitato Regionale per le Discipline del Benessere e Bionaturali, nominato con il soprarichiamato DPGR 26/2006 e di seguito chiamato “Comitato”, proponga all’approvazione della Giunta regionale:

- i contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, il relativo percorso formativo
- l’elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
- i requisiti di qualità di ciascuna disciplina
- i criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali e le modalità di iscrizione alle relative sezioni previste dalla legge stessa;

Tenuto conto che il Comitato ha operato al fine di garantire agli utenti la qualità:

1. nelle pratiche che favoriscono il cambiamento di stili di vita dannosi alla salute sviluppando una cultura della prevenzione ed accrescendo le potenzialità individuali
2. nelle pratiche tese alla promozione del benessere della persona
3. nelle pratiche educative a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente in un approccio olistico;

Dato atto che il Comitato, con l’obiettivo di far emergere le discipline che sono praticate con competenza, correttezza e qualità, ha adottato una metodologia di lavoro tesa a individuare parametri comuni oggettivi di plausibilità e coerenza e suddivisa in tre fasi:

- 1) Prima fase: redazione di una griglia che evidenzia sia le caratteristiche comuni che le peculiarità delle varie Discipline con particolare riferimento ai Piani Formativi;
- 2) Seconda fase: individuazione di un percorso formativo, comune nelle linee essenziali, in coerenza con le normative regionali, nazionali ed europee
- 3) Terza fase: elaborazione della “Scheda comparata con valutazione” attraverso la quale il Comitato esprime una “conclusione valutativa” delle singole Discipline;

Dato atto altresì che dall'istruttoria del Comitato sulle schede comparate, istruite sulle richieste pervenute, è stato individuato un primo pacchetto di Discipline del Benessere e Bionaturali ai sensi della L.R. 2/2005, e nello specifico le seguenti discipline:

Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita TaiJi - Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga;

Visti:

- a. I requisiti di qualità delle Discipline che in allegato – Allegato 1 – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
- b. I criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle Discipline del Benessere e Bionaturali che in allegato – Allegato 2 – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

Ravvisata la necessità di prevedere l'istituzione dell'Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali in formato elettronico on line ed individuare quale struttura responsabile della tenuta e dell'aggiornamento la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di concerto con la Direzione Politiche Formative e beni culturali in relazione alle precipe aree di competenza;

Evidenziato che gli elenchi degli Operatori non si connotano quali registri o albi in quanto l'Operatore di pratiche bionaturali non è figura professionale sanitaria;

Constatata la necessità di dare mandato alla Direzione Politiche Formative e beni culturali di provvedere, per quanto di competenza e con successivi specifici atti, alla definizione, ai sensi della L.R. 32/2002, dei percorsi formativi corrispondenti a ciascuna Disciplina del Benessere e Bionaturale riconosciuta;

Constatata altresì la necessità di dare mandato alla Direzione Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di provvedere:

- alla definizione di ulteriori specifici requisiti nonché alla predisposizione sia del fac-simile di domanda per l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1 dell'art. 5 L. R. 2/2005 nonché del fac-simile di autocertificazione per le scuole e per gli operatori
- ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni, ai sensi del Decreto Legislativo 445/2000;

Dato atto che a conclusione dei percorsi formativi sarà rilasciato un attestato di qualifica, ai sensi del comma 1 art. 17 L.R. 32/2002;

Ritenuto opportuno far obbligo alle Aziende Sanitarie di effettuare, per il territorio di propria competenza, verifiche e controlli a campione sulla regolarità dell'attività delle Scuole e degli operatori;

Ritenuto opportuno altresì costituire una Banca Dati per la raccolta ed elaborazione dati relativamente all'utenza, alle Scuole ed alla qualità dei servizi;

#### DELIBERA

1. di approvare l'individuazione di un primo pacchetto di Discipline del Benessere e Bionaturali ai sensi della L.R. 2/2005, e, specificamente, le seguenti discipline:

Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita Taiji-Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga;

2. di approvare i sottoelencati documenti:

- a) "Discipline del Benessere e Bio-naturali: Requisiti di qualità, descrizione e contenuti" che in allegato – Allegato 1 – costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
- b) "Elenco regionale delle Discipline del Benessere e Bionaturali: costituzione e criteri di organizzazione" che in allegato – Allegato 2 – costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di istituire l'Elenco regionale delle Discipline del Benessere e Bio naturali in formato elettronico su specifico spazio WEB;

4. di individuare quale struttura responsabile della tenuta ed aggiornamento dell'Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di concerto con la Direzione Politiche Formative e beni culturali in relazione alle precipe aree di competenza;
5. di istituire una Banca Dati per la raccolta ed elaborazione delle informazioni di tipo numerico-statistico sull'utenza, nonché sulle Scuole e sulla qualità dei servizi erogati;
6. di dare mandato alla Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di prevedere controlli a campione alle Scuole al fine di verificare il corretto e qualificato svolgimento dei corsi;
7. di far obbligo alle Aziende Sanitarie di effettuare, per il territorio di propria competenza, verifiche e controlli a campione sulla regolarità dell'attività svolta dalle Scuole e dagli operatori;
8. di dare mandato alla Direzione Politiche Formative e beni culturali ed alla Direzione Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di provvedere, per quanto di competenza e con successivi specifici atti, alla definizione dei contenuti dei percorsi formativi delle Discipline del Benessere e Bionaturali riconosciute, alla definizione di ulteriori specifici requisiti nonché alla predisposizione dei facsimile di domanda per l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1 dell'art. 5 L. R. 2/2005 e di autocertificazione, di cui all'Allegato 2, per le scuole e per gli operatori;
9. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento, compresi gli allegati 1 e 2, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) e dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23, relativa alla pubblicazione degli atti regionali.

## **“Discipline del Benessere e Bio-naturali: requisiti di qualità, descrizione e contenuti”**

Per discipline del benessere e bio-naturali si intendono: le pratiche e le tecniche naturali tese a migliorare la qualità di vita, a produrre benefici sul piano dell'ottimizzazione delle risorse personali e sociali ponendo al centro l'unicità e la globalità della persona, il dinamismo dell'organismo e la tradizionale fiducia nei metodi naturali

Per discipline del benessere e bio-naturali si intende: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica, di tatuaggio e piercing)

Nell'ambito delle pratiche e tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche si ritiene esercizio abusivo della professione medica l'attività relativa a: una diagnosi di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente riconducibile a patologia, l'individuazione dei rimedi e la loro somministrazione; attività comunque riconducibile a quella caratterizzante il rapporto medico-paziente: da quella che si concretizza nella formulazione di un giudizio prognostico o nella prescrizione di una terapia particolare, a quella consistente nella mera verifica di attendibilità di una pregressa diagnosi o di una terapia in corso.

### **REQUISITI DI QUALITÀ DELLE DISCIPLINE**

- 1) Appartenenza esclusiva della disciplina al settore del benessere
- 2) Larga diffusione della disciplina tra la popolazione toscana
- 3) Definizione del contenuto e del percorso formativo della disciplina a seguito di concertazione e confronto tra una pluralità di associazioni del settore (almeno due), qualora siano presenti
- 4) Presenza nel territorio regionale toscano di almeno una sede effettiva dell'organismo formativo accreditato

### **DISCIPLINE OGGETTO D'INTERVENTO**

In fase di prima applicazione della L.R. 2/2005, sulla base dei soprarichiamati criteri di qualità, sono individuate le seguenti Discipline del Benessere e Bionaturali:

Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vitaTaiji, Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga.

### **DEFINIZIONE E CONTENUTI**

#### **CRANIOSACRALE**

Indica un trattamento dolce e non invasivo attuato con diversi stili e metodiche operative, che opera allo scopo di preservare, consolidare e favorire lo stato di salute e benessere della persona, considerata nella sua globalità somatica. Si avvale di specifiche tecniche manuali non invasive e rispettose che prevedono un contatto dolce e leggero, applicato in varie zone corporee: direttamente o indirettamente collegate al Sistema Craniosacrale o Sistema Respiratorio Primario, comprese le zone connesse al sistema viscerale.

Tali tecniche stimolano l'attivazione delle risorse innate e delle intrinseche capacità di riequilibrio, nonché la spontanea riorganizzazione, integrazione delle funzioni vitali e capacità di armonizzazione con i ritmi naturali.

#### **NATUROPATIA**

Interviene nell'ambito dell'educazione, della prevenzione e del benessere della persona.

Opera con un approccio multimodale valutando la costituzione e le abitudini dell'individuo in relazione allo spazio e alla realtà sociale (familiare, lavorativa, ...) in cui vive.

Dà informazioni a singoli o a gruppi sui principi dell'alimentazione naturale, sulle tecniche di igienistica, sull'attività fisica, su tecniche di rilassamento e di respirazione e su ciò che concorre a un adeguato stile di vita in generale.

Utilizza vari tipi di tecniche integrate tra loro per il riequilibrio e il miglioramento dello stato di benessere della persona.

#### PRANO-PRATICA

Con una approfondita conoscenza delle funzionalità bio-elettromagnetiche dell'organismo, delle leggi dell'omeostasi bioenergetica e dell'interazione di campo tra esseri umani come viene inteso dalle grandi filosofie orientali, opera attraverso l'apposizione delle mani sia a piccola distanza che a contatto superficiale su specifiche zone del corpo con tecniche codificate, per stimolare i processi vitali della persona al fine di mantenere e rafforzare lo stato di benessere; inoltre educa a comportamenti che contribuiscono al benessere della persona attraverso il suo riequilibrio bio-energetico.

#### RIFLESSOLOGIA

Opera per il benessere della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene, prevalentemente, attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con le dita della mano, in particolare del pollice e dei gomiti, con una specifica tecnica pressoria ritmica.

#### SHIATSU

Indica un trattamento manuale le cui radici teoriche-pratiche derivano dalle antiche tradizioni filosofiche del lontano Oriente.

Lo Shiatsu ha lo scopo di preservare e/o ripristinare lo stato di salute della persona, risvegliando ed armonizzando le funzioni energetiche e le risorse vitali profonde dell'individuo e si avvale di tecniche e principi ben precisi. La modalità universalmente riconosciuta, peculiare del trattamento, è la pressione perpendicolare, costante e/o modulata in modo ritmico, esercitata con il peso del corpo su zone, punti e canali energetici (detti meridiani). Per esercitare la pressione si usano prevalentemente i pollici, ma secondo le necessità o gli stili si possono usare altre parti del corpo quali palmi delle mani, gomito, ginocchio, piede.

#### ESERCIZI DI LUNGA VITA TAI JI – QI GONG

Appartengono alla tradizione cinese per lo sviluppo della prevenzione e la promozione del benessere attraverso lo stimolo, l'armonizzazione, la circolazione dell'energia (qi) Essi fanno riferimento al taoismo e alle leggi dello Yin e dello Yang che sono alla base anche della MTC. Il Taiji consiste nel mantenere dinamicamente un continuo e costante equilibrio mente-corpo-spirito attraverso l'esecuzione in sequenza di movimenti lenti ed armoniosi a carattere circolare e curvilineo. Questa caratteristica lo rende unico nel suo genere, in quanto è attraverso l'esercizio fisico corretto che si induce benessere. Il QI GONG prevede movimenti specifici del corpo, statici o dinamici associati a esercizi respiratori sincronizzati, emissioni di suoni, visualizzazioni e vibrazioni atte al riequilibrio energetico individuato, eventualmente eseguite con l'accompagnamento di brani musicali al fine di facilitare la concentrazione ed il rilassamento. Si possono utilizzare pressioni o sfregamenti su particolari aree del corpo destinate a "risvegliare o vitalizzare" l'energia vitale latente dell'organismo.

#### TUINA

E' una disciplina che fa parte della medicina tradizionale cinese. Essa agisce attraverso la stimolazione dei "punti" situati sulla cute, che costituiscono i meridiani energetici, alla base della fisiologia della MTC, oppure attraverso la stimolazione di zone. L'obiettivo del tuina è quello di riequilibrare il movimento energetico nei meridiani e di armonizzare l'energia. I punti e le zone vengono scelti in base alla tipologia energetica dell'individuo da trattare. Il Tuina si avvale di una serie di strumenti che sono essenzialmente le dita, le mani e i gomiti atti a effettuare movimenti delicati, senza mobilitazione articolare (denominazione ANMO secondo il registro inglese) con o senza l'ausilio di moxa, martelletto, coppette o altri strumenti tradizionali per riequilibrare l'energia vitale.

Il tuina si avvale anche di tecniche di qigong daoyin e Taiji qigong che costituiscono movimenti dolci accompagnati da respirazione e rilassamento

## SUONI MUSICA E BENESSERE

La Disciplina "Suoni Musica e Benessere" è l'uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di un operatore qualificato, con un cliente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, l'organizzazione del pensiero al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La disciplina "Suoni Musica e Benessere" mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell'individuo in modo tale che il cliente possa meglio realizzare l'integrazione intra e interpersonale e conseguenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie ad un processo evolutivo preventivo, riabilitativo e di miglioramento del benessere globale della persona.

## YOGA

E' un percorso evolutivo ed esperienziale che si basa su una serie di conoscenze e tecniche specifiche e si riferisce alla tradizione dell'India. Trasmessa oralmente da maestro a discepolo e, in seguito, codificata in testi autorevoli come ad esempio i Veda, le Upanisad, la Bhagavad gita, gli Yoga Sutra di Patanjali, Hatha Yoga Pradipika di Svatmarama e numerosi altri. La pratica dello Yoga tende attraverso una presa di coscienza progressiva alla armonizzazione delle facoltà corporee, emozionali, mentali, e spirituali dell'essere umano. Tale processo conoscitivo si attua nel raffinamento e nell'approfondimento sempre maggiori della conoscenza di sé e produce, quindi, una trasformazione sul piano della relazione a livello personale, sociale e ambientale. Lo Yoga rispetta ogni tradizione spirituale, filosofica e culturale.

## **L'OPERATORE NELLE DBN (art. 5 L.R. 2/2005)**

E' operatore nelle discipline del benessere e bio-naturali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 2/2005, la persona che, in possesso di attestato di qualifica professionale della Regione Toscana, applica una o più discipline del benessere e bio-naturali regolamentate dalla Regione Toscana nel rispetto dei criteri di qualità formativi definiti da normativa regionale. Non è autorizzato a realizzare attività riservate a personale sanitario né a sospendere, modificare o ritirare il trattamento prescritto da un medico. Non ha titolazione ufficiale o abilitazione professionale alla pratica di professioni sanitarie.

L'operatore delle DBN, nell'ambito della relazione con il cliente, utilizza tecniche inerenti il miglioramento della qualità della vita, l'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente, l'informazione sulla corretta alimentazione per favorire il benessere e più in generale la promozione della benessere.

La formazione degli operatori deve essere portata a compimento da Organismi formativi accreditati ai sensi della delibera Giunta Regionale toscana n. 968 del 17 dicembre 2007 ed iscritti nell'elenco Regionale delle Discipline del Benessere e Bionaturali - Elenco DBN previsto all'art. 5 LR. 2/2005.

Per lo svolgimento dei corsi di formazione si applicano le modalità di attuazione previste alle lettere a) e b) dell'art. 17 della L.R. 32 del 16 luglio 2002 e s.m.i. ed al capo III del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003 n. 47/R e s.m.i.

Il riconoscimento dei corsi di formazione professionale, come previsto alla lettera b) del citato art. 17, deve essere richiesto dagli organismi formativi accreditati ed iscritti nell'elenco Regionale delle Discipline del Benessere e Bionaturali, alle Amministrazioni Provinciali di competenza.

I corsi di formazione professionale devono avere una durata almeno triennale (art. 3 LR. 2/2005), di complessive 1200 ore di cui l'attività di stage deve rappresentare non più del 45% del monte ore complessivo.

L'inserimento dell'Operatore nell'Elenco Regionale delle DBN garantisce ai cittadini la qualità della formazione.

L'Operatore applica le DBN in piena autonomia ma qualificandosi come tale, in modo da non ingenerare nel cliente l'opinione che esso sia un operatore sanitario.

L'Operatore DBN esercita la specifica attività sotto la propria e piena responsabilità civile e penale.

## ELENCO REGIONALE DELLE DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIONATURALI: COSTITUZIONE E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

L'Elenco Regionale delle Discipline del Benessere e Bionaturali - Elenco DBN - è organizzato in formato elettronico ed immesso in specifico spazio WEB per la visione pubblica. E' aggiornato da parte della struttura competente individuata nella Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà che opera di concerto con la Direzione Politiche Formative e beni culturali in relazione alle precipue aree di competenza

### CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

L'Elenco DBN è costituito in due sezioni:

- 1) **Sezione delle scuole** di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale. Potranno essere iscritte in questa sezione le Scuole organizzatesi secondo i criteri previsti dalla presente delibera ed in possesso dell'accREDITAMENTO, quale Organismo formativo, nel sistema regionale ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 968 del 17 dicembre 2007e che siano in possesso dei seguenti requisiti di qualità:

- ❖ Esistenza di un piano formativo, adeguato nei contenuti previsti nelle Schede delle singole discipline riconosciute dalla Regione Toscana ed inserite nel Repertorio regionale dei percorsi dovuti per legge, di durata almeno triennale con monte ore pari a 1200 ore di cui il 45 per cento di stage
- ❖ Presenza nel territorio regionale toscano di almeno una sede effettiva dell'Organismo formativo accreditato.
- ❖ Iscrizione ad Associazione Nazionale Scuole di riferimento della disciplina (qualora esistenti)
- ❖ Svolgimento effettivo e documentato dei Corsi Formativi ai sensi dell'art. 5 comma 2 ex L.R. 2/2005.
- ❖ Presenza di un Direttore didattico esperto nella materia e di almeno tre docenti titolari con idoneo curriculum formativo.
- ❖ Predisposizione elenco dei docenti con relativi curricula.
- ❖ Dotazione di Statuto, Codice Deontologico e Regolamento coerenti con le normative della Regione Toscana.
- ❖ Assolvimento degli obblighi relativi a tutte le assicurazioni dovute per legge ai fini della responsabilità civile e degli infortuni nonché rispetto di tutte le norme di natura contrattuale, contributiva ed infortunistica.
- ❖ Trasparenza, corretta e capillare informazione sociale relativamente ai contenuti del percorso formativo ed ai costi.

La Scuola dovrà trasmettere, prima dell'inizio dei corsi, alla Regione Toscana Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà autocertificazione relativamente, sia alle informazioni di cui ai punti precedenti sia a:

- Ottenimento di riconoscimento del corso: riferimenti determina provinciale e numero di matricola del progetto formativo
- Data avvio attività e programmazione attività formativa triennale ed annuale
- Assolvimento obblighi assicurativi e contributivi

## 2) Sezione degli operatori suddivisa in sottosezioni relative alle singole specializzazioni

Potranno essere iscritti in questa sezione, per le discipline di interesse, gli operatori che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Regolare attestato di qualifica rilasciato dalle scuole accreditate, quali Organismi formativi, ai sensi della L.R. 32/2002
- b. Possesso di adeguata assicurazione
- c. Svolgimento della propria attività in ambienti idonei e osservanti di tutte le norme di sicurezza ed igiene previste da normativa nazionale e regionale

In fase di prima applicazione della presente delibera e comunque fino a due anni dalla data di approvazione della stessa, i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco degli operatori sono:

- ✚ attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 700 ore fra insegnamento teorico e pratico  
e  
svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 200 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di Associazioni operanti nel settore
- ✚ Attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 500 ore fra insegnamento teorico e pratico  
e  
svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 400 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di Associazioni operanti nel settore
- ✚ Attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 300 ore fra insegnamento teorico e pratico  
e  
svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 600 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di Associazioni operanti nel settore

## **TOSCANA L.R. 3 gennaio 2005, n. 2**

Discipline del benessere e bio-naturali.

---

### **SOMMARIO**

Articolo	1	-	Finalità
Articolo	2	-	Definizioni
Articolo	3	-	Formazione
Articolo 4	- Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali		
Articolo 5	- Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali		
Articolo 6	- Rete del benessere		

### **Art. 01 - Finalità**

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.

### **Art. 02 - Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla [legge regionale 31 maggio 2004, n. 28](#) (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:

- 1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
  - 2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
  - 3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.
  - 4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;
- b) per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive

farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.

### **Art. 03 - Formazione**

1. All'esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali si accede mediante un percorso di formazione, di durata almeno triennale, predisposto nell'ambito della [legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#) (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) - modificata dalla [legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65](#) -, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall'articolo 4.

### **Art. 04 - Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali**

1. E' istituito presso la direzione generale "Diritto alla salute e politiche di solidarietà", di concerto con la direzione generale "Politiche formative, beni e attività culturali" della Regione Toscana, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.

2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al diritto alla salute, di concerto con l'Assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro e con l'Assessore all'artigianato, piccola e media impresa, industria ed innovazione ed è composto da:

- a) il direttore generale della direzione generale "Diritto alla salute ed alle politiche di solidarietà", o suo delegato;
- b) il direttore generale della direzione generale "Sviluppo economico", o suo delegato;
- c) il direttore generale della direzione generale "Politiche formative e beni culturali", o suo delegato;
- d) il direttore generale della direzione generale "Organizzazione e sistema informativo", o suo delegato;
- e) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
- f) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
- g) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;
- h) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

4. Il Comitato di cui al comma 3, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:

- a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
- b) l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
- c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina ;
- d) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all'[articolo 5](#).

5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato istituito ai sensi del comma 3, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 4, lettere a), b), c), d).

6. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera h), propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bionaturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.

7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

#### **Art. 05 - Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali**

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'[articolo 4](#), comma 5, è istituito l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
- b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.

2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica.

4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni sulla base di una formazione finalizzata.

## **Art. 06 - Rete del benessere**

1. La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l'istituzione della Rete del benessere intesa come l'insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.

2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'[articolo 5](#), comma 1, lettera b).